

Tra gli strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria più utilizzati dalla clientela privata in Italia, la polizza vita è particolarmente apprezzata per la propria semplicità e per il profilo di segregazione del capitale che, fintanto siano rispettati determinati requisiti, rende le somme impignorabili e insequestrabili.

I limiti di applicazione

In qualità di trustee professionali siamo tuttavia consapevoli delle **criticità** legate all'uso della polizza vita a supporto di tali strategie. L'esperienza ci permette infatti di rilevare i temi che la polizza in via esclusiva non può tipicamente

affrontare, tra cui ad esempio, la configurazione di strategie successorie che includano beni diversi dalla liquidità o dagli investimenti finanziari, quali immobili, collezioni d'arte o altri beni economicamente apprezzabili. Inoltre, al di là della limitata varietà di beni gestibili, la polizza non consente di sviluppare un programma ragionato di destinazione e utilizzo del patrimonio. Finalità di questo tipo sono invece perseguibili tramite il trust, che non solo permette di ricomprendere nel proprio fondo qualsiasi bene soggetto a valutazione economica, ma consente anche di attuare programmi di

amministrazione dei beni che godano di flessibilità su un ampio orizzonte temporale.

L'obiettivo di chi stipula una polizza vita – stante la generale coincidenza tra contraente e soggetto assicurato - è di garantire nel lungo periodo la sicurezza economica ai propri familiari nel caso egli sia colpito da determinati eventi previsti nel contratto di assicurazione, quali la morte o l'invalidità. Tuttavia, nello scegliere questo strumento, il sottoscrittore spesso attribuisce una valenza preponderante solo ad alcuni tra i fattori considerabili, quelli ritenuti da lui maggiormente rilevanti durante la propria esistenza. In realtà sono spesso

tralasciati elementi di valutazione che potrebbero invece rivelarsi cruciali successivamente al verificarsi dell'evento assicurato, e senza i quali l'efficacia della strategia di pianificazione successoria perseguita dalla polizza potrebbe essere compromessa.

Il caso dei beneficiari vulnerabili

È infatti di estrema rilevanza l'impossibilità per definizione di governare l'evento assicurato, ossia la scomparsa o sopravvenuta incapacità del sottoscrittore.

L'integrale e immediata liquidazione del capitale nelle mani dei beneficiari avverrà infatti al verificarsi dell'evento assicurato, ossia in un tempo futuro e incerto, prescindendo dal fatto che i beneficiari siano "pronti" o meno a riceverlo. Un simile scenario potrebbe configurarsi, per esempio, nel caso i beneficiari siano individui vulnerabili, quali minori d'età o soggetti comunque troppo giovani per amministrare consapevolmente le somme, con la conseguenza che il patrimonio sarà esposto ad un maggiore rischio di dispersione.

Segregazione del patrimonio

Questa evenienza non sussisterebbe in presenza di un trust che, oltre a segregare il patrimonio rispetto alle aggressioni di creditori futuri, consentirebbe di **programmare le modalità di arricchimento degli eredi**, ad esempio con piani legati alle attività di studio e di formazione e meccanismi di incentivazione

rispetto a comportamenti ritenuti virtuosi dal disponente, differendo quindi il trasferimento di ricchezza al momento ritenuto più opportuno. Gli elementi di rischio fin ora menzionati spingono la clientela privata a cercare soluzioni di pianificazione successoria più strutturate.

Come fare dunque per conservare

i caratteri positivi della polizza, volendo al contempo beneficiare dei vantaggi del trust? L'aspetto più interessante del trust è la sua capacità di combinarsi con altri strumenti di pianificazione patrimoniale al fine di inibirne le debolezze e potenziarne i punti di forza. Per tale motivo, nel confrontare l'efficacia tra i vari strumenti, gli investitori si rendono conto che polizza vita e trust **non** sono necessariamente alternativi. ma che in effetti il trust può intervenire a supporto e integrazione della polizza, conseguendo importanti benefici sia nei casi in cui questa sia stata stipulata prima

Casi particolari

seguito.

L'investitore può infatti sottoscrivere una polizza vita che abbia come beneficiario un trust o, nel caso disponesse già di una polizza, modificarne il beneficiario. Il trust potrà a sua volta delineare una categoria di beneficiari designati, quali il coniuge o i figli del sottoscrittore, o perseguire determinate finalità.

dell'istituzione del trust, sia in

È importante notare che il sottoscrittore potrebbe comunque avere interesse ad attivare il trust prima del realizzarsi dell'evento assicurato, apportando nel fondo beni ulteriori rispetto a quelli già conferiti in polizza. Tra questi, egli potrebbe apportare della liquidità, fornendo indicazioni al trustee di gestirla con un profilo e modalità di investimento non necessariamente analoghe a quelle che connotano la polizza vita, che continuerebbe quindi ad essere gestita autonomamente.

Massimizzare i benefici

È dunque chiaro come una soluzione che massimizza i benefici di questi strumenti di pianificazione patrimoniale possa rispondere efficacemente ad esigenze di flessibilità e continuità, consentendo al sottoscrittore, fintanto che è in vita, di gestire lo strumento e, successivamente alla propria dipartita, di governare la devoluzione delle somme ai beneficiari secondo i modi ed i tempi da lui stabiliti nell'atto di trust. La struttura proposta offre quindi una maggiore flessibilità rispetto all'uso esclusivo della polizza vita, che è uno strumento di mero trasferimento della ricchezza se confrontato con le potenzialità di programmazione attuabili tramite il trust.

*ceo di Capital Trustees